COMUNE DI CALCIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Papa Giovanni XXIII, n. 40 – Cap. 24054
Centralino 0363/968444 – Fax 0363/906246
e-mail: info@comune.calcio.bg.it - www.comune.calcio.bg.it
PEC: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it - C.F. e P.IVA 00372530162

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Sociali

Prot. n. 16890/2026

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, O LA SCUOLA PRIMARIA, O LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO IN AUTONOMIA – ANNO 2026.

(Approvato con determinazione dell'Area AGeSaP n. 748/263 del 20/11/2026)

SCADENZA: LUNEDÌ 7 DICEMBRE 2026 ORE 12:00

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

VISTO il decreto interministeriale del 18/05/2026, con cui è stata prevista l'attribuzione, per l'anno 2026, a favore dei comuni, di risorse finalizzate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità, frequentanti la scuola dell'infanzia, o la scuola primaria, o la scuola secondaria di primo grado;

DATO ATTO che la Nota metodologica "Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026", prevede che l'ente locale possa potenziare tale servizio anche trasferendo alle famiglie le risorse allo stesso assegnate, con voucher/contributi, per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19/11/2026, con la quale:

- l'intera somma ricevuta dal Comune, pari ad € 8.767,32=, è stata destinata all'erogazione di contributi a favore delle famiglie con minori con disabilità, frequentanti una scuola dell'infanzia, o una scuola primaria, o una scuola secondaria di primo grado, che provvedono in autonomia al trasporto scolastico dei medesimi, a sostegno delle spese dalle stesse affrontate nel corso dell'anno 2026, in attuazione di quanto sopra indicato;
- sono stati forniti indirizzi per l'emanazione del presente bando;

RENDE NOTO CHE

è emanato il presente bando per l'erogazione di contributi economici a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie che provvedono in autonomia (con mezzi propri o con ricorso a servizi svolti da terzi a pagamento) al trasporto a scuola dei figli con disabilità, frequentanti, nell'anno 2026, una scuola dell'infanzia, o una scuola primaria, o una scuola secondaria di primo grado, anche ubicata in un comune diverso da Calcio.

ART. 1 – Destinatari

Possono richiedere il contributo le famiglie i cui figli minori (figlio naturale, adottivo o in affido) destinatari dell'intervento siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Calcio alla data di presentazione della domanda di contributo e per l'intero periodo di frequenza scolastica per il quale viene richiesto il contributo, come di seguito individuato:
   - anno scolastico 2025/2026: dal mese di gennaio 2026 al termine dell'anno scolastico;
   - anno scolastico 2026/2027: dall'inizio dell'anno scolastico al mese di dicembre 2026;

   Qualora il contributo sia richiesto con riferimento a entrambi i periodi sopra indicati, il requisito della residenza dovrà essere posseduto per ciascuno dei due periodi.

b) cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria; in caso di cittadinanza extracomunitaria, possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di rinnovo. Questo requisito deve essere posseduto non solo dal minore destinatario del contributo, ma anche dal genitore (o altro soggetto legittimato a rappresentare il minore, quale tutore, affidatario o amministratore di sostegno, ove munito dei necessari poteri) che presenta l'istanza;

c) regolare iscrizione e frequenza del minore con disabilità, nell'anno 2026, a una scuola dell'infanzia, oppure primaria o secondaria di primo grado, statale o paritaria, ubicata nel territorio del comune di Calcio o in altro comune, in relazione a uno o a entrambi i seguenti periodi:
   - anno scolastico 2025/2026: dal mese di gennaio 2026 al termine dell'anno scolastico;
   - anno scolastico 2026/2027: dall'inizio dell'anno scolastico al mese di dicembre 2026.

d) riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, comprovato da idonea certificazione, in corso di validità, rilasciata dagli organismi competenti, secondo la normativa vigente;

e) non aver usufruito, nell'anno 2026, per i periodi oggetto della domanda, né del servizio di trasporto scolastico comunale, né dell'eventuale servizio di trasporto scolastico organizzato dalla scuola frequentata. Il minore non deve essere, altresì, titolare di abbonamento annuale per la circolazione gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico locale, salvo il caso in cui il richiedente attesti la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   - la tratta dalla residenza del minore alla sede scolastica frequentata non sia servita dal trasporto pubblico locale;
   - il servizio di trasporto pubblico locale non sia disponibile in orari compatibili con gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola;
   - il minore, in ragione della propria disabilità e delle condizioni personali ad essa connesse, non sia in grado di usufruire del servizio di trasporto pubblico locale;

f) la famiglia organizzi autonomamente il servizio di trasporto del minore presso l'istituto scolastico frequentato, trasportandolo direttamente o mediante il ricorso a servizi svolti da terzi a pagamento.

Con riferimento alle famiglie affidatarie, il contributo è riconosciuto esclusivamente per i minori residenti nel Comune di Calcio, a condizione che le famiglie non beneficino già di contributi specifici o dedicati al trasporto scolastico erogati dal Comune titolare del progetto di affido.

In ogni caso, il contributo non è riconoscibile alla famiglia richiedente qualora, per il medesimo minore e per l'anno 2026, siano già stati concessi o erogati altri contributi aventi la medesima finalità, riferiti allo stesso periodo oggetto della domanda di contributo.

Art. 2 – Termini e Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati (genitore o altro soggetto legittimato a rappresentare il minore, quale tutore, affidatario o amministratore di sostegno, ove munito dei necessari poteri, di studenti con disabilità certificata) dovranno presentare al Comune di Calcio la domanda del contributo in oggetto **ENTRO E NON OLTRE: LUNEDÌ 7 DICEMBRE 2026 ORE 12:00**

È ammesso l'invio delle domande **unicamente** in modalità telematica, attraverso lo sportello telematico del Comune di Calcio, raggiungibile al seguente **Link** (Sezione "Servizi" - "Educazione e formazione" – Sottosezione "Contributo economico per il trasporto scolastico svolto in autonomia a favore di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado").

Il suddetto termine è perentorio: le domande inviate oltre il predetto termine non saranno ammesse.

L'inoltro della domanda nei tempi e con i modi sopra indicati è ad esclusiva responsabilità del richiedente.

Qualora la richiesta di contributo riguardi più minori appartenenti al medesimo nucleo familiare, dovrà essere presentata una domanda distinta per ciascun minore.

Alla domanda devono essere allegati (per ciascuno dei minori per cui si presenta la domanda):

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del minore destinatario del contributo, ove disponibile;

2) per i cittadini extracomunitari, copia di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, o della ricevuta di rinnovo, del minore destinatario del contributo e del soggetto che presenta la richiesta di contributo (genitore o altro soggetto legittimato a rappresentare il minore, quale tutore, affidatario o amministratore di sostegno, ove munito dei necessari poteri);

3) copia della documentazione attestante l'affidamento familiare o la nomina dell'amministratore di sostegno o del tutore, ove ricorra il caso;

4) copia del verbale di accertamento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge n. 104/1992, in corso di validità, in versione omissis, ove disponibile, o di altra documentazione idonea ad attestare il requisito richiesto dal presente bando, limitatamente alle informazioni necessarie alla verifica dello stesso;

La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo, la cui concessione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando e all'esito dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente.

Art. 3 -Risorse disponibili - Quantificazione ed erogazione del contributo

Il contributo ha carattere una tantum ed è riconosciuto in misura forfettaria, a sostegno delle famiglie che provvedono autonomamente, direttamente oppure avvalendosi di servizi di trasporto a pagamento forniti da terzi, al trasporto scolastico degli studenti con disabilità, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. Esso non costituisce un rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto.

Il contributo è determinato con riferimento a ciascun minore per il quale sia stata presentata domanda ammessa, fermo restando che, nei casi di più minori appartenenti al medesimo nucleo familiare, si applicano i criteri di riconoscimento di un contributo unico per nucleo familiare o di più contributi individuali, secondo quanto di seguito specificato.

Le risorse complessivamente disponibili per i contributi in oggetto per l'anno solare 2026 sono pari a **€ 8.767,32**.

L'importo effettivo del contributo sarà determinato all'esito dell'istruttoria, sulla base del numero delle domande pervenute e ammesse, applicando inizialmente la seguente formula:

Importo unitario iniziale: € 8.767,32 / numero delle domande ammesse.

L'importo unitario iniziale sarà successivamente adeguato secondo i seguenti criteri:

- qualora la frequenza scolastica riguardi uno solo dei due periodi di seguito indicati, l'importo del contributo spettante sarà riparametrato applicando i seguenti coefficienti:
  - 6/10 per il periodo da gennaio 2026 al termine dell'anno scolastico 2025/2026;
  - 4/10 per il periodo dall'inizio dell'anno scolastico 2026/2027 a dicembre 2026;

  Qualora la frequenza riguardi entrambi i periodi, sarà riconosciuto l'intero importo unitario iniziale;

- qualora la scuola frequentata dal minore non sia ubicata nel territorio del Comune di Calcio, all'importo del contributo spettante, già eventualmente riparametrato in relazione al periodo di frequenza, sarà applicata una maggiorazione:
  - del 20%, qualora la distanza stradale tra l'indirizzo di residenza del minore e la sede scolastica frequentata sia pari o inferiore a 8 km;
  - del 30%, qualora la distanza di cui sopra sia superiore a 8 km.

- Qualora la richiesta di contributo riguardi più minori appartenenti al medesimo nucleo familiare:

  - nel caso in cui i minori frequentino la stessa sede scolastica, sarà riconosciuto un unico contributo per nucleo familiare, determinato sulla base dell'importo più elevato spettante ai singoli minori, in relazione al rispettivo periodo di frequenza scolastica;
  - nel caso in cui i minori frequentino sedi scolastiche diverse ubicate nel medesimo Comune, sarà riconosciuto un unico contributo per nucleo familiare, determinato sulla base dell'importo più elevato spettante ai singoli minori, in relazione al rispettivo periodo di frequenza scolastica, incrementato del 20%;

- nel caso in cui i minori frequentino sedi scolastiche ubicate in Comuni diversi, sarà riconosciuto un contributo per ciascun minore in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per il quale sia stata presentata regolare domanda.

Ai fini dell'applicazione dei criteri sopra indicati, l'importo spettante a ciascun minore è determinato tenendo conto dell'eventuale riparametrazione in relazione al periodo di frequenza scolastica e, qualora la sede scolastica frequentata sia ubicata al di fuori del Comune di Calcio, della maggiorazione prevista in relazione alla distanza stradale.

Nel caso in cui i minori frequentino sedi scolastiche diverse ubicate nel medesimo Comune, la maggiorazione del 20% prevista per la frequenza di sedi scolastiche diverse si applica all'importo più elevato già eventualmente maggiorato in relazione alla distanza stradale.

In ogni caso, l'importo del contributo riconosciuto **non potrà superare euro 4.383,66**, sia per ciascun minore beneficiario, sia complessivamente per ciascun nucleo familiare.

Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri di quantificazione sopra indicati, la somma complessiva dei contributi preliminarmente determinati risulti diversa dalle risorse complessivamente disponibili, pari a euro **8.767,32**, gli importi saranno adeguati mediante l'applicazione di un medesimo coefficiente di riproporzionamento, calcolato rapportando le risorse disponibili alla somma complessiva dei contributi preliminarmente determinati.

Il coefficiente sarà applicato a tutti i contributi, compresi quelli per i quali non siano previste maggiorazioni, al fine di assicurare una ripartizione proporzionale e uniforme delle risorse disponibili.

Qualora, a seguito dell'applicazione del coefficiente di riproporzionamento, uno o più contributi superino il massimale di euro 4.383,66, gli importi eccedenti tale limite non saranno assegnati ai relativi beneficiari, ma saranno ridistribuiti proporzionalmente tra i beneficiari titolari di contributi che non abbiano ancora raggiunto il predetto massimale.

La procedura di ridistribuzione sarà ripetuta, ove necessario, fino all'integrale assegnazione delle risorse disponibili, nel rispetto del massimale previsto per ciascun contributo autonomamente riconosciuto.

L'eventuale residuo derivante dagli arrotondamenti sarà assegnato, ove possibile, ai beneficiari che presentino ancora capienza rispetto al massimale previsto.

La distanza tra l'indirizzo di residenza del minore e la sede scolastica frequentata sarà determinata dal Comune mediante l'utilizzo della piattaforma online Tuttocittà (www.tuttocitta.it/percorso).
Qualora la piattaforma individui più percorsi alternativi, ai fini del presente bando sarà preso in considerazione il percorso indicato dalla piattaforma stessa come il più breve.

Art. 4 – Motivi di non ammissibilità delle domande

Sono motivi di non ammissibilità delle domande:

a) la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente bando;
b) la presentazione della domanda con una modalità non conforme a quanto previsto dal presente bando;
c) la mancanza di uno o più requisiti previsti dal presente bando;
d) la mancata integrazione o regolarizzazione, entro il termine assegnato dal Comune, delle domande risultate incomplete e/o irregolari in sede istruttoria, per le quali sia stata richiesta l'integrazione e/o la regolarizzazione delle informazioni e/o della documentazione previste dal presente bando e dal modulo di domanda.

Art. 5 – Istruttoria ed erogazione del contributo

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Servizi Sociali comunale, che provvederà a verificare la correttezza delle modalità di presentazione, la completezza della documentazione e delle informazioni fornite, nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

Qualora necessario, l'Ufficio potrà richiedere, tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di contributo, chiarimenti, integrazioni o regolarizzazioni delle informazioni e/o della documentazione presentata, assegnando un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la domanda non sarà ammessa alla procedura. Il richiedente è, pertanto, tenuto a verificare con regolarità la casella di posta elettronica indicata nella domanda.

Al termine dell'attività istruttoria, sarà predisposto l'elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse al contributo, nonchè il piano di riparto delle risorse disponibili, con indicazione dell'importo del contributo riconosciuto a ciascuno, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate. I richiedenti saranno identificati mediante il numero di protocollo assegnato alla rispettiva domanda, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali.

La Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona adotterà apposita determinazione con la quale saranno approvati gli esiti dell'istruttoria, disposto il riparto delle risorse disponibili e concessi e liquidati i contributi spettanti a ciascun beneficiario.

La determinazione, comprensiva degli esiti dell'istruttoria e del piano di riparto, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Calcio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La pubblicazione costituirà notifica dell'esito dell'istruttoria ai richiedenti.

Ai richiedenti le cui domande non siano state ammesse al contributo sarà, comunque, trasmessa una comunicazione individuale, tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, recante l'esito dell'istruttoria e le relative motivazioni.

La liquidazione del contributo verrà effettuata in un'unica soluzione esclusivamente mediante accredito sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda.

Art. 6 – Controlli e sanzioni

Il Comune potrà svolgere controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Ai fini dei suddetti controlli, l'Amministrazione potrà richiedere la documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, così come potrà provvedere ad acquisire direttamente i dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed il Comune non erogherà il contributo, oppure, se già erogato, procederà al recupero del contributo, fermo restando quanto prescritto dalla normativa in materia di sanzioni penali.

Art. 7 – Clausola di salvaguardia

In caso di variazione delle risorse spettanti al Comune di Calcio, per effetto di successivi provvedimenti, il contributo spettante alle famiglie sarà adeguatamente riproporzionato.

L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alle prescrizioni di legge che eventualmente interverranno successivamente alla pubblicazione del presente bando.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Calcio, Dott.ssa Cinzia Ines Bilustrini.

Art. 9 – Modalità di richiesta chiarimenti ed informazioni

Per qualsiasi chiarimento o informazione sul presente bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali al numero 0363/968.444 int. 2 oppure 3 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dello stesso.

Art. 10 – Trattamento di dati personali

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Calcio, con sede in Via Papa Giovanni XXIII, n. 40 – 24054 Calcio (BG), PEC protocollo@pec.comune.calcio.bg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) è lo Studio Mangili DPO di Luigi Mangili, e-mail dpo@mangili.bg.it, PEC studiomangili@pec.it, tel. 0346 27777.
2. I dati personali dei richiedenti e degli studenti, compresi i dati relativi alla salute (condizione di disabilità), che appartengono alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, sono trattati esclusivamente per l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione del contributo, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e gli adempimenti connessi, compresa, ove prevista, la rendicontazione delle risorse assegnate al Comune.
3. Il trattamento si fonda sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, per i dati relativi alla salute, su motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento e art. 2-sexies, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 196/2003, relativo alla concessione di benefici economici).

4. Il conferimento dei dati è necessario: in mancanza, la domanda non potrà essere istruita né il contributo erogato.
5. I dati sono trattati dal personale autorizzato dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona, con strumenti cartacei e informatici e con misure di sicurezza adeguate. Possono essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per i controlli e gli adempimenti previsti dalla legge, e trattati dai fornitori dei servizi informatici del Comune in qualità di responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento). Non sono diffusi né trasferiti in Paesi terzi.
6. L'esito dell'istruttoria è pubblicato senza dati identificativi dei beneficiari, che sono individuati dal solo numero di protocollo della domanda, in applicazione dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013.
7. I dati sono conservati per i tempi previsti dal Piano di conservazione del Comune (Allegato n. 14 al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei Documenti e dell'Archivio).
8. Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione (artt. 15-18 e 21 del Regolamento) rivolgendosi al titolare o al RPD-DPO, e hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento).
9. L'informativa completa sul trattamento dei dati nei servizi sociali è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al seguente Link.

ART. 11 – Disposizioni finali

La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale e senza riserve di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.

Calcio, lì 20/11/2026

La Responsabile dell'area
Dott.ssa Cinzia Ines Bilustrini
(firmato digitalmente)



CINZIA INES
BILUSTRINI
20.11.2026 10:43:35
GMT+01:00